



# Codice etico del mediatore familiare

## **Art. 1 - Definizioni**

**Codice etico del mediatore familiare.** Il codice etico del mediatore familiare è un insieme di indicatori di identificazione, appartenenza e autoregolamentazione, che precisa le norme a cui il professionista, seppur esercente una professione non organizzata in ordini o collegi, deve scrupolosamente attenersi per garantire la massima tutela agli utenti.

**Mediazione familiare.** La mediazione familiare è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie, focalizzato sulla famiglia, riservato e non valutativo, rivolto alla coppia che ha la necessità di riorganizzare le relazioni familiari in vista o a seguito di una separazione, di un divorzio o della cessazione di un rapporto a qualsiasi titolo costituito. L'intervento prevede che, attraverso un percorso volontario della durata media di dieci incontri, un professionista terzo, imparziale e neutrale, qualificato con una specifica formazione teorico-pratica, aiuti la coppia a raggiungere un accordo direttamente negoziato, rispondente ai bisogni e agli interessi di tutti i soggetti coinvolti, con particolare attenzione alla tutela dei figli (se presenti) e al mantenimento della comune responsabilità genitoriale.

## **Art. 2 - Esercizio della professione**

Ai fini dell'esercizio della professione, è richiesto il possesso di specifiche conoscenze, abilità e competenze:

- acquisibili, conseguendo la qualifica secondo gli standard previsti dallo European Forum on Family Mediation Training and Research (almeno centottanta ore di formazione) o secondo gli standard previsti dalla norma UNI 11644 del 30 agosto 2016 (almeno duecentoquaranta ore di formazione, di cui il 70% in mediazione familiare) e svolgendo almeno ottanta ore di pratica guidata e supervisione didattica e professionale;
- perfezionabili, seguendo almeno dieci ore di aggiornamento professionale all'anno nelle aree previste dalla norma UNI 11644 del 30 agosto 2016, di cui almeno due ore in deontologia, e almeno dieci ore di supervisione all'anno.

L'esercizio della professione è libero, è fondato sull'autonomia, sulle conoscenze, abilità e competenze, sull'indipendenza nel giudizio intellettuale e tecnico e deve essere condotto nel rispetto del segreto professionale, della fiducia degli utenti, dei principi di buona fede, correttezza e trasparenza, della specializzazione e della responsabilità.

## **Art. 3 - Dovere di conoscenza della regolamentazione di riferimento**

Il mediatore familiare ha il dovere di conoscere la regolamentazione di riferimento della professione, ovvero:

- decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005;
- legge n. 4 del 14 gennaio 2013;
- norma UNI 11644 del 30 agosto 2016.

## **Art. 4 - Dovere di adempimento fiscale e previdenziale**

Il mediatore familiare ha il dovere di attenersi rigorosamente alla normativa dello Stato in cui esercita la professione, provvedendo al corretto inquadramento fiscale e previdenziale della sua attività.

## **Art. 5 - Dovere di aggiornamento professionale**

Il mediatore familiare ha il dovere di seguire almeno dieci ore di aggiornamento professionale all'anno nelle aree previste dalla norma UNI 11644 del 30 agosto 2016, di cui almeno due

ore in deontologia, al fine di perfezionare le sue conoscenze, abilità e competenze.

#### **Art. 6 - Doveri di supervisione**

Il mediatore familiare ha il dovere di seguire almeno dieci ore di supervisione all'anno, al fine di migliorare la capacità di autovalutazione delle sue prestazioni professionali.

#### **Art. 7 - Doveri di competenza professionale**

Il mediatore familiare ha il dovere di:

- possedere competenza professionale in tutte le aree previste dalla norma UNI 11644 del 30 agosto 2016;
- astenersi dallo svolgere attività che esulino dalla sua competenza professionale, tenendo conto dell'esistenza di norme giuridiche in materia di attività riservate agli iscritti a ordini o collegi;
- astenersi dall'accettare incarichi, rinunciare agli stessi o richiedere assistenza specialistica, ogniqualvolta i casi eccedano la sua competenza professionale.

#### **Art. 8 - Doveri di integrità professionale**

Il mediatore familiare ha il dovere di:

- astenersi dall'assumere impegni, fornire servizi e intraprendere azioni che potrebbero compromettere la sua integrità professionale;
- astenersi dall'accettare regali, favori, prestiti e altri beni di valore dagli utenti e da qualsiasi altro soggetto eventualmente coinvolto nel percorso;
- se in possesso di ulteriori qualifiche, astenersi dall'accettare sia incarichi nell'ambito di casi a lui precedentemente sottoposti in qualità di mediatore familiare, sia il coinvolgimento in ruoli diversi nell'ambito dello stesso caso, indipendentemente dalla contemporaneità o dal differimento nel tempo.

#### **Art. 9 - Doveri di correttezza professionale**

Il mediatore familiare ha il dovere di:

- conoscere le caratteristiche fondanti della professione;
- rispettare la relazione con i professionisti delle altre discipline;
- evidenziare agli utenti la specificità del suo intervento;
- astenersi dall'accettare incarichi per casi già affidati ad altri mediatori familiari o centri di mediazione familiare, senza aver preventivamente consultato i professionisti o le strutture responsabili della presa in carico;
- utilizzare la sua qualifica unicamente per le attività di relativa pertinenza, astenendosi dall'avallare con essa attività ingannevoli e/o abusive;
- invitare gli utenti a ricorrere autonomamente a professionisti di altre discipline, ogniqualvolta i casi eccedano la sua competenza professionale.

#### **Art. 10 - Doveri di terzietà, imparzialità, neutralità e assenza di giudizio e valutazione**

Il mediatore familiare ha il dovere di:

- essere estraneo a qualsiasi rapporto personale e/o professionale con gli utenti;
- avere un approccio non giudicante e non valutativo;
- non favorire un utente a discapito dell'altro durante la negoziazione di questioni per le quali entrambi devono considerare la concretezza, l'attuabilità, l'equità e la correttezza

- legale delle soluzioni ipotizzate per il raggiungimento dell'accordo;
- non avere interessi personali riguardo all'esito del percorso.

#### **Art. 11 - Dovere di informazione**

Il mediatore familiare ha il dovere di:

- fornire agli utenti tutti i suoi riferimenti;
- informare gli utenti della qualifica in suo possesso;
- informare gli utenti su obiettivi, modalità e tempi del percorso;
- informare gli utenti che il suo intervento implica il rispetto della volontarietà della negoziazione e che il suo ruolo esclude la possibilità di imposizione o forzatura di un accordo;
- assistere gli utenti nella valutazione dei rischi e dei benefici del percorso e aiutarli a verificare l'opportunità di interventi diversi, informandoli sulle alternative disponibili;
- informare gli utenti dell'importanza della comprensione delle conseguenze legali dell'accordo eventualmente raggiunto e, all'occorrenza, suggerire loro l'opportunità di approfondirne tutti gli aspetti con i rispettivi avvocati o consulenti legali;
- informare gli utenti del costo delle prestazioni professionali previste per lo svolgimento del percorso e delle relative modalità di pagamento, precisando che in nessun caso il costo può essere vincolato al risultato;
- informare gli utenti che il percorso richiede la sottoscrizione del consenso informato e dell'informativa sulla privacy.

Se il percorso è avviato autonomamente, il mediatore familiare ha il dovere di:

- informare gli utenti che l'adesione allo stesso non implica l'obbligo di proseguirlo o concluderlo;
- informare gli utenti che, in caso di impossibilità di proseguire o mancato raggiungimento di un accordo, nulla sarà riferito al giudice, né a qualsiasi altro soggetto eventualmente coinvolto;
- informare gli utenti che l'accordo eventualmente raggiunto sarà consegnato unicamente a loro (se formalizzato per iscritto).

Se il percorso è raccomandato dal giudice, il mediatore familiare ha il dovere di:

- informare gli utenti che, per l'avvio dello stesso, la raccomandazione del giudice non è sufficiente, essendo indispensabile il loro consenso scritto;
- informare gli utenti che l'adesione allo stesso non implica l'obbligo di proseguirlo o concluderlo;
- informare gli utenti che riferirà al giudice unicamente in merito all'adesione o meno allo stesso, senza fornire alcuna informazione aggiuntiva;
- informare gli utenti che, in caso di impossibilità di proseguire o mancato raggiungimento di un accordo, nulla sarà riferito al giudice, né a qualsiasi altro soggetto eventualmente coinvolto;
- informare gli utenti che l'accordo eventualmente raggiunto sarà consegnato unicamente a loro (se formalizzato per iscritto).

Al fine di fornire informazioni complete e accessibili sulle regole di condotta che disciplinano la professione, il mediatore familiare ha il dovere di rendere il codice etico disponibile agli utenti.

#### **Art. 12 - Dovere di promozione dell'autodeterminazione degli utenti**

Il mediatore familiare ha il dovere di:

- astenersi dal far pressione sugli utenti per ottenere la loro adesione a un percorso non liberamente concordato;
- promuovere un clima di rispetto reciproco tra gli utenti;
- promuovere considerazioni sugli interessi della famiglia coinvolta nel provvedimento o nell'accordo consensuale in essere o potenziale, seppure la coppia sia l'unico soggetto presente all'interno del setting;
- promuovere una negoziazione equilibrata e aconflittuale;
- favorire un accordo volontario, consapevole e direttamente negoziato tra gli utenti;
- astenersi dal fornire pareri, consigli e suggerimenti;
- astenersi dal prendere decisioni per conto degli utenti;
- astenersi dall'indurre in modo parziale uno degli utenti a concludere un determinato accordo;
- astenersi dall'interpretare in modo intenzionale e/o consapevole il materiale, i fatti e le circostanze a favore di uno degli utenti.

### **Art. 13 - Dovere di riservatezza**

In generale:

- con riserva di applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale in materia, il mediatore familiare ha il dovere di rispettare il segreto professionale riguardo al contenuto degli incontri e all'accordo eventualmente raggiunto;
- salvo i casi espressamente previsti dalla legge, il segreto professionale può essere superato unicamente con il consenso scritto degli utenti;
- oltre al mediatore familiare, è tenuto al rispetto del segreto professionale l'allievo in formazione e, in generale, chiunque, previo consenso scritto degli utenti, assista agli incontri.

Nello specifico:

- gli incontri devono essere confidenziali;
- la confidenzialità riguarda l'intero contenuto degli incontri;
- qualsiasi informazione raccolta dal mediatore familiare, attraverso pratiche, rapporti, conclusioni dei casi, appunti, comunicazioni e/o materiali orali o scritti, deve essere considerata confidenziale e non può essere resa nota, senza il consenso scritto degli utenti;
- durante e dopo il percorso, gli utenti hanno il diritto di opporsi alla divulgazione dei contenuti degli incontri e di impedirla ad altri, indipendentemente dall'esito dello stesso;
- il mediatore familiare ha il dovere di conservare i contenuti degli incontri nel suo archivio, rendendoli anonimi in caso di utilizzo per finalità di ricerca, formazione professionale e/o statistica;
- tutte le ricerche e le analisi volte, direttamente o indirettamente, alla valutazione dell'attività e della performance del mediatore familiare devono rimanere riservate;
- in caso di eventuale chiamata a testimoniare, il mediatore familiare riferirà al giudice unicamente in merito all'adesione o meno degli utenti allo stesso, senza fornire alcuna informazione aggiuntiva;
- nessuna relazione peritale o sanzione può essere formulata e/o imposta dal mediatore familiare o dalla struttura presso cui quest'ultimo opera a danno degli utenti.

### **Art. 14 - Accaparramento degli utenti**

È vietata qualsiasi condotta tesa, direttamente o indirettamente, all'accaparramento degli utenti, con modalità non conformi alla correttezza e al decoro, incluso l'invio a professionisti di altre discipline, che deve restare una scelta libera e incondizionata degli stessi.

### **Art. 15 - Avvio, prolungamento e interruzione del percorso**

1. È vietato avviare il percorso se l'intervento risulta inadatto al caso o se gli utenti non sono entrambi disponibili ad aderire. In caso di avvio, è vietato obbligare gli utenti a partecipare a un numero minimo di incontri.
2. È vietato prolungare il percorso se emerge che l'intervento risulta inadatto al caso o se uno degli utenti si rifiuta o è incapace di garantire una partecipazione significativa.
3. Il percorso può essere interrotto nel caso in cui:
  - il mediatore familiare rilevi il mancato rispetto delle regole di adesione;
  - il mediatore familiare rilevi il mancato rispetto delle regole di partecipazione;
  - il mediatore familiare ritenga che non ci siano le condizioni per proseguire;
  - il mediatore familiare non sia più in grado di garantire terzietà, imparzialità, neutralità e assenza di giudizio;
  - uno degli utenti decida di non proseguire.

### **Art. 16 - Pubblicità**

Il mediatore familiare deve astenersi da qualsiasi forma di pubblicità che possa trarre in inganno gli utenti o arrecare danno alla professione. La pubblicità ingannevole o comparativa è espressamente vietata.

### **Art. 17 - Dichiarazioni pubbliche**

Le dichiarazioni pubbliche del mediatore familiare devono essere coerenti con le norme del codice etico.

### **Art. 18 - Rispetto del codice etico**

Il codice etico, redatto per un idoneo, qualificato e corretto esercizio della professione, ha natura vincolante per i soci, i quali sono soggetti alla vigilanza e al controllo da parte della Commissione disciplinare.

### **Art. 19 - Procedimento disciplinare e sanzioni**

1. In tutti i casi di presunto mancato rispetto del presente codice etico, segnalati mediante reclamo da soci, utenti, operatori, enti pubblici e privati nazionali od organismi internazionali, l'interessato è sottoposto al seguente procedimento disciplinare:
  - la Commissione disciplinare si riunisce non più di sessanta giorni dopo il ricevimento del reclamo;
  - la Commissione disciplinare informa l'interessato del reclamo, comunica al reclamante la presa in carico del caso e avvia l'istruttoria;
  - ai fini della conduzione di un'istruttoria completa ed esaustiva, la Commissione disciplinare richiede tutte le informazioni utili a documentare il caso e, se ritenuto opportuno, invita le parti a un incontro per tentare una soluzione conciliativa, tenendo in debita considerazione l'eventuale mancata collaborazione di entrambe le parti o di una di esse;
  - in caso di accertamento positivo, alla fine dell'istruttoria la Commissione disciplinare adotta la sanzione più coerente con la gravità della violazione, dandone comunicazione all'interessato.
2. Le sanzioni, adottate in caso di accertamento positivo, sono le seguenti:

- censura: sanzione adottata a seguito di violazioni gravi dello statuto, del regolamento interno, dei codici etici e/o delle delibere degli organi sociali. La censura può comportare conseguenze reputazionali in capo all'interessato;
- sospensione: sanzione adottata a seguito di violazioni gravi e ripetute dello statuto, del regolamento interno, dei codici etici e/o delle delibere degli organi sociali. La sospensione comporta la perdita da tre mesi a un anno dei diritti in capo all'interessato;
- espulsione: sanzione adottata a seguito di violazioni gravi e ripetute dello statuto, del regolamento interno, dei codici etici e/o delle delibere degli organi sociali, accompagnate da comportamenti che provocano danni materiali e/o all'immagine di MediaCoor. L'espulsione comporta la perdita permanente dei diritti in capo all'interessato.